

**STATUTO**  
**“Fondazione Giancarlo Quarta ETS”**

**Articolo 1**

**Costituzione-sede-delegazioni-uffici**

È costituita una Fondazione denominata “Fondazione Giancarlo Quarta ETS”, con sede legale in Milano, Via Baldissera n. 2/A.

La durata della Fondazione è indeterminata.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione disciplinato dal codice civile e leggi collegate, nonché alle disposizioni del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 117/2017 (di seguito “CTS”) e sue modifiche e aggiornamenti e ai relativi decreti attuativi.

La Fondazione è tenuta a utilizzare, nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «Ente del Terzo Settore» o l'acronimo «ETS».

**Articolo 2**

**Scopi**

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

Nel perseguimento delle predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono tenuti in debito conto e privilegiati i temi del Rispetto e Valorizzazione della Dignità Umana, della Comunicazione, delle Relazioni Sociali con specifico riferimento ai momenti della Sofferenza, dell'Integrazione, e i temi degli Alti Valori Umanitari.

La Fondazione persegue inoltre finalità di formazione e benessere nella conoscenza di sé, operando nei campi e per i temi sopra presentati - primariamente in favore di soggetti in condizioni di disagio fisico, psichico e sociale e, in secondo luogo, nei confronti di cittadini e operatori, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali – nel pieno rispetto dei limiti imposti dalla normativa di volta in volta vigente.

**Articolo 3**

**Attività di interesse generale e attività secondarie e strumentali**

La Fondazione, per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 2, esercita in via principale l'attività avente ad oggetto la ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) del CTS. Svolge prevalentemente progetti specialistici di ricerca sanitaria e di sviluppo personale-professionale, anche attraverso attività di Studio, Approfondimento, Ricerca e Sperimentazione pratica.

La Fondazione si dedicherà quindi allo studio, promozione e realizzazione - direttamente o attraverso università, enti di ricerca e altri enti - di progetti di ricerca scientifica di particolare interesse sociale su

tematiche specialistiche connesse alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie che colpiscono gli esseri umani in generale, nelle loro diverse forme di sofferenza fisica, psichica ed emotiva.

Inoltre, la Fondazione potrà porre in essere attività di ricerca e formazione universitaria e post-universitaria, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) del CTS quale naturale completamento dell'attività di ricerca scientifica primariamente svolta.

Con riferimento alle attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a medio e lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque a qualsiasi titolo posseduti;
3. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
4. costituire o partecipare a enti e organizzazioni che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione;
5. promuovere e organizzare seminari, simposi, corsi di formazione, di orientamento ed aggiornamento professionale, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
6. gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi perseguiti;
7. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
8. istituire premi e borse di studio;
9. svolgere, in via del tutto accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività audiovisiva ed editoriale in tutte le sue forme, nel rispetto delle leggi vigenti;
10. svolgere comunque ogni altra attività idonea, accessoria o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'identificazione delle attività diverse che, ai sensi del presente articolo, la Fondazione svolgerà di volta in volta, è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione non potrà comunque svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del CTS ad eccezione di quelle secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del medesimo decreto.

#### **Articolo 4**

##### **Vigilanza**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia.

#### **Articolo 5**

##### **Destinazione del patrimonio e patrimoni destinati ad uno specifico affare**

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri donatori ed espressamente finalizzati a incrementare il fondo di dotazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni ricevute con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati.

La Fondazione, se iscritta anche nel registro delle imprese, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447bis e seguenti del codice civile.

#### **Articolo 6**

##### **Fondo di Gestione**

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione e fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 del presente Statuto;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici, da enti privati e da privati;
- dai ricavi delle attività di interesse generale nonché di quelle secondarie, accessorie e strumentali;
- dalle attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 del CTS.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle secondarie e strumentali.

#### **Articolo 7**

##### **Bilancio di esercizio e bilancio sociale**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo di quello decorso.

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 3, del presente Statuto ai sensi dell'articolo 13, comma 6 del CTS.

La Fondazione inoltre redigerà il bilancio sociale da pubblicare nel sito internet della medesima e lo depositerà presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate della Fondazione supereranno, in un determinato esercizio, il limite di cui all'articolo 14, comma 1 del CTS.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate della Fondazione supereranno, in un determinato esercizio, il limite di cui all'articolo 14, comma 2 del CTS, per quell'esercizio dovranno essere

pubblicati e tenuti aggiornati nel sito internet della medesima, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti agli amministratori, al Revisore dei Conti, nonché agli altri componenti degli organi della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e dei poteri agli stessi attribuiti, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, dal Direttore Generale, o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi e riserve durante la vita della Fondazione stessa, al Fondatore, ai lavoratori e ai collaboratori, agli amministratori e agli altri componenti degli organi della Fondazione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o per Statuto e non contravvengano a norme imperative.

#### **Articolo 8**

##### **Fondatore**

È Fondatore della Fondazione la dott.ssa Lucia Elvira Giudetti vedova Quarta (di seguito Lucia Giudetti Quarta).

#### **Articolo 9**

##### **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione che è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente Onorario, ove nominato;
- il Direttore Generale, ove nominato;
- il Comitato Scientifico;
- il Direttore Scientifico, ove nominato;
- il Revisore dei Conti.

#### **Articolo 10**

##### **Consiglio di Amministrazione: composizione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di sedici, tutti con diritto di voto.

Non può essere nominato amministratore, o Direttore Generale, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Sono componenti del Consiglio di Amministrazione:

- il Presidente e il Presidente Onorario (ove nominato) della Fondazione, di cui agli articoli 12 e 13 del presente Statuto;
- fino a dieci membri nominati dal Fondatore;

- fino a quattro membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Partecipa di diritto alle riunioni il Direttore Generale, ove nominato.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca, prima della scadenza del mandato, da parte dell'organo che li ha nominati, o di loro dimissioni e possono essere confermati di triennio in triennio, salvo quanto disposto dai successivi articoli 12 e 13.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il soggetto o l'organo che lo ha nominato provvederà, ai sensi del secondo comma, alla nomina di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 11**

### **Consiglio di Amministrazione: attività**

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- approvare il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo (costituiti dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione) e il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del presente Statuto;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- dopo la scomparsa del Fondatore:
  - a)- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;
  - b)- nominare, ove necessario, i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Comitato Scientifico e il Revisore dei Conti;
  - c)- provvedere sei mesi prima della scadenza, o in occasione dell'approvazione dell'ultimo bilancio preventivo, alla nomina dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio successivo;
  - d)- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale precisando, nell'ambito dei poteri previsti all'articolo 14 del presente Statuto, qualifiche, compiti, corrispettivi, natura e durata dell'incarico;
  - e)- nominare, ove opportuno, il Direttore Scientifico determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
  - f)- approvare preventivamente gli atti di straordinaria amministrazione che impegnino significativamente la Fondazione, e ogni altro atto comunque sottoposto alla valutazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente;
  - g)- deliberare in merito alla trasformazione, alla fusione, alla scissione o allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
  - h)- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  - i) - svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dalla legge e dal presente Statuto.

Per una migliore efficacia dell'operare del Consiglio di Amministrazione, parte dei suoi poteri possono essere delegati al Presidente ovvero a Consiglieri con propria deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno quindici

giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno per approvare gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente, verificarne l'andamento e verificare i risultati complessivi della gestione della medesima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri in carica; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, è comunque necessario il voto favorevole del Fondatore e, dopo la sua scomparsa, della maggioranza dei due terzi del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente Onorario; in caso di assenza di entrambi, la riunione deve essere aggiornata. In caso di giustificata e prolungata assenza di entrambi, la riunione verrà presieduta dal Consigliere più anziano.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

## **Articolo 12**

### **Presidente della Fondazione**

La carica di Presidente della Fondazione spetta di diritto, vita sua durante, al Fondatore, dott.ssa Lucia Giudetti Quarta.

Ella potrà nominare, ove necessario, il Presidente Onorario, il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, i membri del Comitato Scientifico e il Revisore dei Conti precisando, nell'ambito dei poteri statutariamente previsti, qualifiche, compiti, corrispettivi, natura e durata dell'incarico. Tali prerogative e i diritti sono riservati esclusivamente alla dott.ssa Lucia Giudetti Quarta.

Il Presidente della Fondazione è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di successiva vacanza della carica, il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto.

Il Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione resterà in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla nomina e potrà essere confermato di

quadriennio in quadriennio.

Il Presidente può ricevere dal Consiglio di Amministrazione poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fermo restando, per gli atti che impegnano significativamente il patrimonio della Fondazione, quali, a titolo esemplificativo, acquisti immobiliari, assunzione di finanziamenti o mutui, stipulazione di locazioni ultranovennali, la necessità di una preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente redige annualmente la proposta di bilancio preventivo e consuntivo e di bilancio sociale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

### **Articolo 13**

#### **Presidente Onorario**

Il Presidente Onorario sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o impedimento di questi. Dopo la scomparsa del Fondatore, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione unanime, potrà nominare, ove necessario, tra le persone di riconosciuto prestigio nell'ambito culturale, sociale e professionale, un Presidente Onorario, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla nomina e potrà essere confermato di quadriennio in quadriennio.

### **Articolo 14**

#### **Direttore Generale**

Il Direttore Generale, ove nominato, ha poteri di ordinaria amministrazione, al fine di soddisfare le esigenze di gestione previste dal bilancio preventivo. Coordina il personale dipendente, fermo restando che i poteri di assunzione e/o licenziamento del personale, e di determinazione degli aumenti retributivi, spettano esclusivamente al Presidente.

In particolare al Direttore Generale è attribuito il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione connessi al bilancio preventivo annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di spesa definiti dallo stesso.

Tuttavia, in caso di urgenza, il Direttore Generale può assumere ogni e qualsiasi provvedimento che riguarda la salute, la sicurezza e la protezione ambientale (D.lgs. n.81/2008), senza limiti di poteri, con obbligo di riferire al Presidente e/o al Consiglio di Amministrazione non appena possibile.

### **Articolo 15**

#### **Comitato Scientifico e Direttore Scientifico**

Il Comitato Scientifico è composto, oltre che dal Presidente della Fondazione che ne è membro di diritto con diritto di voto, da un minimo di altri quattro membri, tutti nominati dal Fondatore, fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica tre esercizi e possono essere confermati alla scadenza.

Alla scadenza, dopo la scomparsa del Fondatore, i membri del Comitato Scientifico saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione determina con propria deliberazione le modalità di funzionamento del

Comitato Scientifico, determinandone i gruppi di lavoro e nominando i coordinatori.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico opera sulla base delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione. Esso ha il compito di individuare e selezionare i progetti che possano interessare l'attività della Fondazione, potendo a tal fine condurre istruttorie, assumere informazioni e acquisire dati relativamente ai progetti e ai soggetti da finanziare. Su richiesta e indicazione del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico, in relazione a eventuali speciali finanziamenti, può nominare specifici Comitati di Progetto.

Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Direttore Scientifico ove nominato.

Le riunioni del Comitato Scientifico si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo chi presiede la riunione e il segretario della stessa, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

#### **Articolo 16** **Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 30 del CTS, è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. Il Revisore dei Conti è organo consultivo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, di rendiconto economico e gestionale, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile.

Al Revisore dei Conti spettano altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e di attestazione che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Revisore dei Conti quale organo di controllo.

Il Revisore dei Conti esercita inoltre il controllo contabile della Fondazione.

Il Revisore dei Conti può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Alla scadenza, dopo la scomparsa del Fondatore, il Revisore dei Conti sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto.

#### **Articolo 17**

##### **Estinzione e scioglimento**

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo - previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa torneranno in disponibilità dei soggetti concedenti.

#### **Articolo 18**

##### **Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia e in particolare le disposizioni recate nel CTS e nel D.P.R. 135/2003.